

Legge regionale 24 gennaio 1983 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7875 con la denominazione: << Contributi " una tantum" a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell' area della provincia di Gorizia nuove produzioni nei settori tessile, chimico - tessile e metalmeccanico per l' acquisizione di impianti >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6816 del precitato stato di previsione.